

TRIBUNALE DI GENOVA - SECONDA SEZIONE CIVILE

COMUNICAZIONE PER I DIFENSORI DELLE PARTI

Nei provvedimenti adottati da questa sezione, con cui vengono fissate le udienze nel periodo emergenziale, è stata inserita la formula *DISPONE CHE, OVE IL FASCICOLO NON SIA INTERAMENTE COMPOSTO DA DOCUMENTI INFORMATICI E CONTENGA ATTI E DOCUMENTI CARTACEI, I DIFENSORI DELLE PARTI DEPOSITINO, MEDIANTE ALLEGAZIONE ALLE NOTE SOPRA MENZIONATE, LE RELATIVE COPIE INFORMATICHE.*

SI PRECISA CHE:

a) **le copie informatiche richieste devono intendersi quali copie di cortesia** al fine di permettere al giudice di disporre di tutti gli atti del processo in formato digitale anziché in formato misto come avviene laddove una parte degli atti sia stata depositata in formato cartaceo;

b) tale richiesta è finalizzata ad evitare che la cancelleria debba recuperare i fascicoli cartacei per metterli a disposizione del giudice: va ricordato che in questo periodo la cancelleria, con un numero di unità inferiore alle presenze ordinarie, è oberata dall'impegno di acquisire numerosissimi atti telematici (pari quantomeno al triplo del numero di processi pendenti in quanto per ogni processo i giudici stanno emettendo almeno un provvedimento di rifissazione dell'udienza e le parti depositano almeno una nota scritta);

c) pertanto **le copie informatiche possono essere tratte dalle copie uso studio** che i difensori possiedono e **NON SI RICHIEDE CHE VENGA TRATTE DAGLI ORIGINALI CARTACEI DEPOSITATI IN CANCELLERIA**

Molti difensori stanno chiedendo di accedere alle cancellerie per ritirare i fascicoli cartacei. Tali richieste creano un duplice problema:

a) rallentano l'attività di deposito degli atti telematici che in questo periodo è prioritaria proprio al fine di permettere una ripresa dell'attività giudiziaria;

b) creano un problema di affollamento delle cancellerie che è da evitare.

SI INVITANO PERTANTO I DIFENSORI A NON RICHIEDERE IL RITIRO DEGLI ORIGINALI CARTACEI.

LE COPIE INFORMATICHE POSSONO ESSERE TRATTE DIRETTAMENTE DALLE COPIE USO STUDIO.

Ove il difensore non possieda copie uso studio potrà segnalarlo al giudice che valuterà se nel singolo caso sia necessario autorizzare l'accesso alla cancelleria per il ritiro dell'originale.

Si ringrazia per la collaborazione

IL PRESIDENTE DELLA II SEZIONE

DR. DOMENICO PELLEGRINI